



COMUNE DI GARGALLO

Provincia di Novara

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 31

OGGETTO :

IUC- APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2014- TASI

L'anno **duemilaquattordici**, addì **otto**, del mese di **settembre**, alle ore **21** e minuti **00**, nella sala delle adunanze consiliari , convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
GUIDETTI PIETRO	SINDACO	X	
MARTINETTI GIULIO	VICE - SINDACO	X	
CASAROTTI ALESSANDRO	ASSESSORE	X	
POLETTI MASSIMO	CONSIGLIERE	X	
DE VITTORIO YURI	CONSIGLIERE	X	
GUIDETTI PIETRO GIUSEPPE	CONSIGLIERE	X	
MASSAIU FABIANA	CONSIGLIERE	X	
GIROMINI GABRIELLA	CONSIGLIERE	X	
TASSONE DOMENICO	CONSIGLIERE DI MINORANZA		X
GALLAZZINI LAURO	CONSIGLIERE DI MINORANZA	X	
PILLONI ADELMO	CONSIGLIERE DI MINORANZA		X
Totale		9	2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor **PATRIZIO DOTTOR MORNICO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **GUIDETTI PIETRO** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili"*;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO il D.M. 18/07/2014, i quali fissano il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2014 al 30/09/2014;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 19/08/2014, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147;

RILEVATO che:

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l'abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;
- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e che, nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura del 10% dall'utilizzatore e del 90% dal possessore, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento comunale TASI, in base a due autonome obbligazioni tributarie;
- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

TENUTO CONTO che:

- il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino all'azzeramento;
- il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;
- in base al comma di cui sopra, per il solo anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- il Comune può, per l'anno 2014, superare i limiti di cui sopra per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori

a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201;

- l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;
- a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

RILEVATO che in base all'art. 9 del regolamento comunale TASI il tributo è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2014, determinati secondo quanto indicato dall'articolo del citato regolamento, sono dettagliatamente di seguito riportati:

Spese per miglioramento circolazione stradale (segnaletica, ecc.)	1.500,00
Servizio spargisale	1.300,00
Rimozione neve dall'abitato	3.000,00
<i>Totale Costi</i>	<i>5.800,00</i>

DATO ATTO che:

- in base alla deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 08/09/2014, le aliquote dell'imposta municipale propria stabilite per l'anno 2014 sono le seguenti:

Descrizione aliquota	Aliquota
Aliquota ordinaria	9,1 per mille
Aliquota abitazione principale (A/1-A/8-A/9) e pertinenze	4,0 per mille
Aliquota agevolata per immobili in comodato d'uso	4,6 per mille

- a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013, l'Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9; alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; all'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 dell'art. 13 D.L. 06/12/2011, n. 201;
- a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall'Imposta Municipale Propria, ai sensi del comma 9-bis, dell'art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dall'art. 2, comma 2, let. a) del D.L. 31/08/2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, cd "Beni Merce";
- a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall'Imposta Municipale Propria, ai sensi del comma 708 - articolo 1 - della Legge di Stabilità 2014, i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8 del decreto Monti n. 201/2011 e s.m.i.;
- tutte le fattispecie appena richiamate non sono invece esenti dalla TASI;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 16/08/2014 di proposta delle aliquote e delle detrazioni del tributo per i servizi indivisibili per l'anno 2014;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote e le detrazioni relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2014, nella misura seguente:

- dell'0 (zero) per mille per tutte le categorie (abitazioni - altri fabbricati - aree edificabili), ad esclusione dei fabbricati rurali strumentali e dei c.d. "Beni Merce".
- dell'1 (uno) per mille per i fabbricati rurali strumentali
- del 2,5 (duevirgolacinque) per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, cd "Beni Merce"

TENUTO CONTO che:

- le aliquote e le detrazioni anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147, come segue:

Fattispecie immobile	Aliquota TASI	Aliquota IMU	IMU + TASI	Aliquota massima IMU + TASI
Abitazione principale	0,00	4,00	4,00	6,00
Uso gratuito	0,00	4,60	4,60	10,60
Fabbricati rurali	1,00	0,00	1,00	1,00
Beni Merce	2,50	0,00	2,50	2,50
Altro (fabbricati\aree)	0,00	9,10	9,10	10,60

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2014 ammonta ad €1.000,00, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 17,24%, così determinata:

Gettito complessivo stimato TASI (A)	€ 1.000,00
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B)	€ 5.800,00
Differenza (B-A)	€ 4.800,00
Percentuale di finanziamento dei costi (B-A) / B	17,24%

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Presenti n. 09

Astenuti n. 01 (Gallazzini Lauro)

Votanti n. 08; voti favorevoli n. 08 espressi palesemente

D E L I B E R A

- 1) Di approvare per l'anno 2014 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI):
 - dell'0 (zero) per mille per tutte le categorie (abitazioni - altri fabbricati - aree edificabili), ad esclusione dei fabbricati rurali strumentali.
 - dell'1 (uno) per mille per i fabbricati rurali strumentali
 - del 2,5 (duevirgolacinque) per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, cd "Beni Merce"
- 2) Di dare atto che:

- le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147;
 - il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in premessa, pari al 17,24%.
- 3) Di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni.
 - 4) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014.
 - 5) Di inserire nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l'ANCI.
 - 6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 con apposita votazione separata che da dato il seguente risultato:
Presenti n. 09;
Astenuti n. 01 (Gallazzini Lauro)
Votanti n. 08; voti favorevoli n. 08 espressi palesemente

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Pietro Guidetti

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dottor Patrizio Mornico

Il sottoscritto Responsabile del Servizio ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs. 18-8-2000 N. 267 esprime parere favorevole alla proposta in ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile del Servizio

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs. 18-8-2000 N. 267.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata ed affissa all'Albo Pretorio del Comune il 9/09/2014 e per 15 giorni consecutivi.

Dalla Sede Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PATRIZIO DOTTOR MORNICO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

E' divenuta esecutiva il _____ a seguito dell'adempimento della prescrizioni dell'Art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PATRIZIO DOTTOR MORNICO

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sintecop, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(PATRIZIO DOTTOR MORNICO)

=====